

Novita' "RAVVEDIMENTO SPRINT"

Art.23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito nella Legge 111/2011.

A partire dal saldo ICI 2011 al ravvedimento

"breve" e al ravvedimento "lungo" si aggiunge il ravvedimento "sprint".

Il termine "breve" dei trenta giorni viene suddiviso in TERMINE SPRINT riguardante i primi 14 giorni di ritardo nel pagamento ed in TERMINE BREVE riguardante i successivi 16 giorni.

TERMINE "SPRINT" entro 14 giorni dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

SALDO (16/12) dal 17/12/2011 al 30/12/2011

SANZIONI E PAGAMENTO 0,2% per ogni giorno di ritardo sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Giorni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Sanzione

0,2 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1 %	1,2 %	1,4 %	1,6 %	1,8 %	2 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %	2,8 %
----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

TERMINE "BREVE" dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

SALDO (16/12) dal 31/12/2011 al 16/01/2012

SANZIONI E PAGAMENTO 3% fissa sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.